



Maggio 2026

# flash infopaper

*Compliance & Risk Management*

compliance normativa | anticorruzione

privacy | giurisprudenza

### ► Compliance normativa

- Modifiche ai delitti in materia di industria e commercio e nuovi reati 231 agroalimentari
- Riforma dei reati ambientali e impatti 231
- Comunicazione UIF 2026: nuovi indicatori di anomalia su fondi pubblici e appalti per l'aggiornamento dei Modelli 231

### ► Anticorruzione

- Riqualificazione Ex Manifattura Tabacchi di Bologna: ritardi, criticità nello svolgimento dei lavori e varianti in corso d'opera non conformi alla normativa
- Concessione di costruzione e gestione di una RSA: la modifica sostanziale impone una nuova procedura di aggiudicazione

### ► Privacy

- Accesso alla posta elettronica aziendale e conservazione dei dati personali dei lavoratori: i rilievi del Garante su prassi non conformi al GDPR
- Diritto di accesso ai dati personali, abuso del diritto e risarcimento del danno: i chiarimenti della Corte di giustizia UE

### ► Giurisprudenza

- Infortuni sul lavoro e responsabilità dell'ente: il ruolo della colpa di organizzazione e del vantaggio (Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 28/01/2026) 04/03/2026, n. 8397)
- Utilità di modico valore e corruzione: la Cassazione chiarisce che la modestia della dazione non esclude il reato (Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza n. 8675 del 5 marzo 2026)





## Modifiche ai delitti in materia di industria e commercio e nuovi reati 231 agroalimentari

In data 16 aprile 2026, è stato approvato definitivamente il Disegno di legge n. 1519, recante «*Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani*».

Tra le novità più rilevanti, in ambito 231, si segnala l'art. 1 (*Modifiche al codice penale a tutela del commercio di prodotti alimentari*), che ha:

- abrogato di cui all'art. 516 c.p. (*Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine*), fattispecie rilevante ai sensi dell'art. 25-bis.1 (*Delitti contro l'industria e il commercio*);
- modificato il reato 231 di cui all'art. 517-*quater* c.p. (*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*) con riferimento al trattamento sanzionatorio per la persona fisica e all'ambito applicativo della condotta, esteso anche a condotte prodromiche all'immissione sul mercato (spedizione in transito, esportazione, trasporto e somministrazione di prodotti con denominazioni contraffatte o alterate) nonché aggiornando la rubrica del reato in «*Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari*»;
- introdotto nel Codice Penale e nel novero dei reati presupposto 231, modificando l'art. 25-bis.1, i reati di:
  - frode alimentare (art. 517-*sexies* c.p.);
  - commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-*septies* c.p.).

La rilevanza 231 è prevista qualora i reati siano commessi, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis c.p., mediante più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti alla loro realizzazione.

Inoltre, in data 22 aprile 2026, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 2 aprile 2026 n. 51 di «*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.*», in vigore dal 7 maggio 2026.

L'art. 21 del Decreto, rubricato «*Sanzioni penali*», prevede le seguenti modifiche al reato di cui all'art. 517-*quater* c.p. (*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*), fattispecie presupposto ex art. 25-bis.1 (*Delitti contro l'industria e il commercio*) d.lgs. 231/2001, come segue:

1. All'articolo 517-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al primo comma, dopo la parola: «agroalimentari» sono aggiunte le seguenti: «, artigianali e industriali»;
  - b) al quarto comma, dopo la parola: «agroalimentari» sono aggiunte le seguenti: «, artigianali e industriali»;
  - c) alla rubrica, dopo la parola: «agroalimentari» sono aggiunte le seguenti: «, artigianali e industriali».

La modifica, dunque, allarga l'ambito di applicazione del reato anche alle condotte di contraffazione e alterazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine relative a prodotti anche artigianali e industriali.

### Fonti:

- Disegno di legge n. 1519, recante «*Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani*», approvato definitivamente il 16 aprile 2026;
- D.Lgs. 2 aprile 2026, n. 51, di «*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.*».



## Riforma dei reati ambientali e impatti 231

In data 21 aprile 2026, è stato approvato in via definitiva dal Governo il Decreto Legislativo di «Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE».

Il Decreto introduce importanti novità in ambito ambientale, come segue:

- Modifica dell'art. 452-bis c.p. (*Inquinamento ambientale*), già fattispecie presupposto 231 ex art. 25-undecies, ampliando la condotta anche all'inquinamento di habitat;
- Conseguente abrogazione dell'art. 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto), anch'essa già fattispecie presupposto 231, venendo ricompresa la condotta nel modificato art. 452-bis c.p.;
- Inasprimento delle sanzioni 231 applicate al reato di cui all'art. 452-*quater* (*Disastro ambientale*), con il massimo che passa da 900 a 1200 quote;
- Introduzione di nuove fattispecie penali e 231, con modifica dell'art. 25-undecies, come segue:
  - Commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1 c.p.), per il quale vengono applicate la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote e le sanzioni interdittive;
  - Produzione e commercio di sostanze ozono lesive (art. 4 del d.lgs. in commento), per il quale è prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;
  - Produzione e commercio di gas effetto serra (art. 5 del d.lgs. in commento), per il quale è prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.

Fonte: D.Lgs. 21 aprile 2026 di «Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE».

---

## Comunicazione UIF 2026: nuovi indicatori di anomalia su fondi pubblici e appalti per l'aggiornamento dei Modelli 231

La comunicazione UIF del 31 marzo 2026 analizza i principali indicatori di anomalia finalizzati a prevenire attività illecite in materia di agevolazioni e contratti pubblici, elementi di fondamentale importanza anche per l'aggiornamento dei Modelli di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/2001 (ad es., per la prevenzione dei reati presupposto di riciclaggio, autoriciclaggio, ma anche di corruzione, turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente, nonché di indebita percezione di erogazioni pubbliche).

Il documento si focalizza innanzitutto sulla fase di accesso alle risorse. Tra gli indicatori principali figurano la falsificazione di documenti identificativi e digitali, le false attestazioni di professionisti per simulare il possesso di requisiti soggettivi e la contraffazione di bilanci o documenti contabili volti a massimizzare indebitamente gli importi conseguibili. Particolare rilievo assumono gli aumenti di capitale fittizi, spesso realizzati in prossimità dell'accesso ai fondi mediante titoli mai negoziati o conferimenti di beni di difficile valutazione.

In ambito di contratti pubblici, l'Unità segnala che assume rilievo l'incoerenza del profilo dei partecipanti rispetto alle procedure di gara. In particolare, risultano sospette le imprese di recente costituzione, quelle precedentemente inattive o con un numero di dipendenti del tutto sottodimensionato rispetto al valore dell'appalto. Ulteriori indicatori di rischio sono rintracciabili nei collegamenti tra partecipanti, come la comunanza di sedi legali, fornitori, o l'utilizzo di rapporti bancari aperti contestualmente presso la stessa filiale con i medesimi recapiti di riferimento. Anche il rilascio di garanzie fideiussorie da parte di soggetti esteri non legittimati o attraverso clausole contrattuali ambigue rappresenta un forte indicatore di rischio.

Per quanto concerne il possibile coinvolgimento della criminalità organizzata, l'attenzione deve essere rivolta alla partecipazione di Persone Politicamente Esposte (PEP) ed alla mancata trasparenza sulla titolarità effettiva della società, specialmente nei casi di subappalto dove l'operatività è finalizzata esclusivamente al pagamento di manodopera.



Da ultimo, l'UIF sottolinea - in generale - l'importanza di monitorare l'utilizzo anomalo dei fondi pubblici. Costituiscono anomalie gravi la monetizzazione dei fondi tramite prelievi di contante frazionati, l'acquisto di beni di lusso per fini personali o il trasferimento immediato delle somme verso paesi a rischio o per l'acquisto di crypto-assets. Altrettanto significativi sono i pagamenti circolari verso imprese estere di recente costituzione, volti a preconstituire evidenze documentali fittizie per la rendicontazione dei fondi ricevuti.

**Fonte: Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, comunicazione del 31 marzo 2026**

---



## Riqualificazione Ex Manifattura Tabacchi di Bologna: ritardi, criticità nello svolgimento dei lavori e varianti in corso d'opera non conformi alla normativa

Con la delibera n. 76 del 4 marzo 2026, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha valutato l'appalto relativo alla ristrutturazione e riqualificazione funzionale del complesso Ex Manifattura Tabacchi di Bologna, affidato dalla Regione Emilia-Romagna, riscontrando gravi irregolarità nella gestione dei lavori e nella progettazione. Il progetto prevedeva la realizzazione di un Tecnopolo, un'infrastruttura per l'innovazione, la ricerca e il trasferimento tecnologico, con un investimento di € 45.812.367. Inserito nel piano di riconversione dell'Ex Manifattura Tabacchi di Bologna, l'intervento consisteva nella trasformazione di oltre 100.000 mq di spazio, recuperando gli edifici esistenti e creando laboratori, uffici, aule e spazi polifunzionali per start-up, aziende, istituzioni e università, favorendo la ricerca e l'innovazione industriale a livello nazionale e internazionale.

Dall'istruttoria condotta dall'Autorità sono emerse numerose criticità, tra cui ritardi ingiustificati nella progettazione esecutiva. La documentazione progettuale predisposta dall'appaltatore si è rilevata incompleta e caratterizzata da ritardi rispetto alle tempistiche contrattuali, con effetti negativi sull'avvio e sull'andamento complessivo dell'intervento. La lentezza dell'impresa nell'elaborare il progetto e nell'adattarlo alle indicazioni degli organismi di verifica ha determinato un prolungamento dei tempi di progettazione di circa tre anni, a fronte di un termine inizialmente fissato in 150 giorni. Inoltre, la Stazione Appaltante non ha correttamente applicato le penali per il ritardo nella consegna del progetto esecutivo, violando le disposizioni contrattuali.

Sono emerse anche gravi lacune nella fase progettuale, sia definitiva che esecutiva, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori e all'applicazione del principio di precauzione (art. 15, D. Lgs. 81/2008), che attribuisce priorità alle misure di prevenzione rispetto a quelle di protezione. L'ANAC ha osservato che la progettazione non ha adeguatamente considerato il rischio derivante dalla presenza di amianto, valutato solo in fase esecutiva, né il rischio bellico, che non sono stati affrontati come previsto dalla Linee Guida per la Valutazione del Rischio da Ordigni Bellici Inesplosi, redatte dal CNI.

L'ANAC ha inoltre rilevato che le varianti progettuali introdotte durante l'esecuzione dei lavori, tra cui quelle relative alla bonifica bellica, ai ritrovamenti archeologici e alle fondazioni, non sono state giustificate adeguatamente. Tali modifiche sono risultate riconducibili a carenze nelle indagini preliminari e nella progettazione e hanno determinato un aumento dei costi e dei tempi di realizzazione. In generale, la maggioranza delle varianti in corso d'opera, ad avviso dell'Autorità, non risultavano riconducibili alle circostanze consentite dalla normativa sui contratti pubblici (art. 132 comma 1 lett. c), che ammette modifiche solo in presenza di eventi imprevisi o non prevedibili in fase progettuale o legati alla natura specifica dei beni oggetto dell'intervento, configurandosi come alterazioni sostanziali dell'oggetto dell'appalto in assenza di adeguata motivazione e istruttoria.

Nella fase di esecuzione, l'Autorità ha registrato un andamento anomalo dei lavori, caratterizzato da una produzione inferiore a quella prevista dal cronoprogramma. Sebbene la Stazione Appaltante abbia attribuito il ritardo alla scarsa produttività dell'impresa, l'ANAC ha evidenziato che tale ricostruzione non teneva conto delle gravi carenze progettuali, delle interferenze con altri cantieri e della mancata disponibilità delle aree di cantiere, che hanno significativamente inciso sull'avanzamento dei lavori.

Inoltre, la gestione dei ritardi da parte della Stazione Appaltante è stata giudicata tardiva e inefficace, con procedimenti per grave inadempimento avviati solo quando la situazione era già compromessa.

L'ANAC ha, infine, sollevato dubbi sulla regolarità dei controlli svolti durante l'appalto, in particolare in merito alla regolarità dell'esecuzione dei lavori da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Direttore dei Lavori, che avrebbe dovuto essere affiancato dall'Ufficio di Direzione dei lavori per garantire il corretto svolgimento delle opere.

Alla luce di queste criticità, l'ANAC ha invitato la Stazione Appaltante a prendere provvedimenti concreti per risolvere le problematiche in corso, stabilendo un termine di 60 giorni dalla ricezione della delibera per comunicare le decisioni adottate.

**Fonte: Delibera n. 76 del 4 marzo 2026**



## Concessione di costruzione e gestione di una RSA: la modifica sostanziale impone una nuova procedura di aggiudicazione

Con il Parere di funzione consultiva n. 7 dell'11 marzo 2026, l'ANAC ha ribadito che una modifica sostanziale di una concessione di costruzione e gestione di una RSA impone l'indizione di una nuova procedura di aggiudicazione, a tutela della parità di trattamento e della trasparenza.

Un Comune del Basso Lazio aveva affidato, nel 2004, una concessione trentennale per il completamento e la gestione di una RSA. Nel 2024, il concessionario ha chiesto di modificare il rapporto contrattuale per riequilibrare il Piano Economico-Finanziario, invocando ritardi nell'accreditamento regionale e modifiche della programmazione sanitaria, richiedendo di prorogare la concessione di dieci anni, di riconoscere costi di adeguamento ed effettuare una revisione delle modalità di manutenzione.

L'Amministrazione ha chiesto all'ANAC se le modifiche potessero essere valutate alla luce degli artt. 189 e 192 del d.lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici) e se potessero considerarsi "non sostanziali".

In via preliminare, l'ANAC ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui lo *ius superveniens* è irrilevante per i contratti già affidati, anche nella fase esecutiva. Ha quindi chiarito che la concessione, essendo stata indetta nel 2004, resta disciplinata - anche in fase esecutiva - dalla l. n. 109/1994 e dal d.P.R. 554/1999, non dal d.lgs. 36/2023. Ha inoltre escluso la natura di "convenzione quadro", rilevando che la convenzione originaria disciplina compiutamente il rapporto, inclusi oneri di gestione e manutenzione.

Nel merito, l'Autorità ha richiamato l'art. 19, comma 2-bis, l. 109/1994, secondo cui la revisione della concessione (anche mediante proroga) è consentita solo in presenza di variazioni apportate dalla stazione appaltante ai presupposti dell'equilibrio economico-finanziario, ovvero di sopravvenienze normative o fatti straordinari non imputabili al concessionario. Si tratta di una norma eccezionale, di stretta interpretazione, che non permette modifiche sostanziali del contratto in corso di esecuzione.

Richiamando altresì la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 18 settembre 2019, C 526/17), l'ANAC ha ribadito che il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza ostano a modifiche che alterino le caratteristiche essenziali del contratto iniziale, estendano in modo considerevole l'oggetto della concessione o alterino l'equilibrio economico in favore del concessionario. In tali evenienze, la modifica sostanziale impone l'avvio di una nuova procedura di aggiudicazione.

Spetta quindi alla stazione appaltante verificare in concreto se le modifiche richieste integrino una variazione sostanziale, fermo restando il divieto di apportarle.

**Fonte: Parere funzione consultiva n. 7 dell'11 marzo 2026 – ANAC**

---



## Accesso alla posta elettronica aziendale e conservazione dei dati personali dei lavoratori: i rilievi del Garante su prassi non conformi al GDPR

Il Garante per la protezione dei dati personali - con il provvedimento n. 165 del 12 marzo 2026 - ha irrogato una sanzione di 50.000 euro nei confronti di una nota Società operante nel settore assicurativo (da ora «Società»), accertando plurime violazioni in materia di protezione dei dati personali, in relazione alla gestione della posta elettronica aziendale e dei dati di navigazione Internet riferibili a un proprio ex dipendente. Il procedimento ha avuto origine da un reclamo presentato nel luglio 2023, con cui l'interessato lamentava l'inadeguatezza del riscontro fornito all'istanza di accesso ai dati personali ai sensi dell'art. 15 GDPR, avanzata dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Dall'istruttoria è emerso che, a fronte della richiesta di ottenere copia dei dati presenti sul computer e sulla casella di posta elettronica aziendale individualizzata utilizzata nel corso del rapporto, la Società aveva consentito solo un accesso parziale. Nel corso di diversi incontri presso la sede aziendale, l'ostensione era stata infatti limitata alle sole e-mail ritenute di «carattere strettamente personale», con esclusione delle comunicazioni afferenti all'attività lavorativa. La Società aveva inoltre proceduto a un esame preventivo del contenuto della casella di posta elettronica, operando selezioni e oscuramenti al fine di tutelare dati di terzi e informazioni aziendali considerate riservate, sul presupposto che la corrispondenza transitata sull'account aziendale fosse integralmente nella disponibilità del datore di lavoro.

Il Garante ha ritenuto tale impostazione non conforme al GDPR, chiarendo che anche le comunicazioni elettroniche scambiate tramite un account aziendale individualizzato rientrano nella nozione di dati personali dell'assegnatario dell'account, indipendentemente dal loro contenuto professionale o personale. La preventiva selezione delle e-mail da parte del datore di lavoro e la limitazione dell'accesso alle sole comunicazioni personali sono state giudicate incompatibili con gli artt. 12 e 15 GDPR, poiché il diritto di accesso riguarda l'insieme dei dati personali riferibili all'interessato. È stata inoltre ritenuta illecita l'attività di anonimizzazione generalizzata, in assenza di una dimostrazione concreta di un effettivo pregiudizio per i diritti e le libertà di terzi o per la tutela di specifici segreti aziendali.

Ulteriori profili di non conformità hanno riguardato le modalità di conservazione dei dati. La Società effettuava un *backup* del contenuto delle caselle di posta elettronica dei dipendenti per un periodo di cinque anni, giustificando tale scelta con l'esigenza di preservare il patrimonio informativo aziendale in relazione alle attività di vigilanza. Secondo il Garante, tale prassi costituiva un trattamento di dati personali non conforme ai principi di minimizzazione, limitazione delle finalità e limitazione della conservazione, anche in considerazione della possibilità di adottare strumenti di gestione documentale meno invasivi. Analoghe criticità sono state riscontrate con riferimento alla conservazione dei *log* di navigazione Internet, mantenuti per dodici mesi anche per finalità ulteriori rispetto alla sicurezza informatica.

L'Autorità ha infine rilevato che la regolamentazione interna adottata dalla Società in materia di utilizzo degli strumenti informatici era idonea a configurare un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, in assenza delle garanzie previste dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori. Le policy aziendali prevedevano infatti la possibilità di accesso ai contenuti e ai log da parte del titolare o di soggetti autorizzati, senza l'attivazione della procedura di garanzia prevista dalla normativa di settore.

**Fonte: Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento n. 165 del 12 marzo 2026**

---



## Diritto di accesso ai dati personali, abuso del diritto e risarcimento del danno: i chiarimenti della Corte di giustizia UE

Con la sentenza del 19 marzo 2026, resa nella causa C-526/24, la Corte di giustizia dell'Unione europea è intervenuta su alcune questioni di particolare rilievo in materia di diritto di accesso ai dati personali, abuso del diritto e risarcibilità del danno immateriale ai sensi del GDPR. La pronuncia è stata adottata nell'ambito di un rinvio pregiudiziale promosso da un giudice tedesco, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del rifiuto opposto da un titolare del trattamento a una richiesta di accesso presentata da un interessato poco dopo l'iscrizione a una newsletter aziendale. Il giudice del rinvio sottoponeva alla Corte una serie di quesiti volti a chiarire se una prima richiesta di accesso potesse essere qualificata come «manifestamente infondata o eccessiva» ai sensi dell'art. 12, par. 5, GDPR e, in tal caso, quali elementi consentissero di ravvisare un abuso del diritto. Veniva inoltre chiesto se la violazione del diritto di accesso ex art. 15 GDPR potesse fondare un diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 82 GDPR anche in assenza di un trattamento illecito dei dati personali in senso stretto, nonché quali fossero i criteri per individuare un danno immateriale risarcibile.

Con riferimento al carattere eccessivo della richiesta, la Corte ha chiarito che l'art. 12, par. 5, GDPR non esclude che anche una prima istanza di accesso possa, in astratto, essere considerata eccessiva. Tuttavia, trattandosi di una disposizione che introduce un'eccezione all'obbligo del titolare di agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato, essa deve essere interpretata restrittivamente. Il titolare del trattamento può rifiutare di soddisfare una richiesta solo in via eccezionale e a condizione di dimostrare, sulla base di tutte le circostanze del caso concreto, che la richiesta è stata presentata con finalità abusive, ossia non per essere consapevoli del trattamento o verificarne la liceità, ma per creare artificialmente le condizioni necessarie a conseguire un vantaggio, come una successiva pretesa risarcitoria. In tale valutazione possono assumere rilievo anche elementi relativi al comportamento complessivo dell'interessato, inclusa l'eventuale presentazione sistematica di richieste analoghe nei confronti di diversi titolari, purché tali elementi siano supportati da riscontri concreti. Quanto al diritto al risarcimento, la Corte ha affermato che l'art. 82, par. 1, GDPR non limita la tutela ai soli danni derivanti da un trattamento illecito dei dati personali. Anche la violazione di diritti riconosciuti dal Regolamento, come il diritto di accesso di cui all'art. 15 GDPR, può dare luogo a una pretesa risarcitoria, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste dalla norma: l'esistenza di una violazione, la sussistenza di un danno, materiale o immateriale, e il nesso di causalità tra la violazione e il pregiudizio lamentato. Una diversa interpretazione, secondo la Corte, rischierebbe di compromettere l'effettività della tutela approntata dal GDPR.

Con riferimento alla nozione di danno immateriale, la Corte ha ribadito che essa deve essere interpretata in senso ampio e uniforme a livello unionale. La perdita del controllo sui propri dati personali o l'incertezza circa il loro trattamento possono costituire un danno risarcibile anche in assenza di un utilizzo abusivo concreto dei dati. Resta fermo, tuttavia, che il danno non può essere automaticamente presunto dalla mera violazione del GDPR: l'interessato è tenuto a dimostrare di aver effettivamente subito un pregiudizio concreto, seppur di lieve entità, distinto dalla sola lesione formale della norma. La Corte ha infine precisato che il nesso di causalità può risultare interrotto qualora il danno sia conseguenza diretta del comportamento dell'interessato, laddove tale comportamento sia stato volto a creare artificialmente i presupposti della pretesa risarcitoria.

**Fonte: Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 19 marzo 2026, causa C-526/24**

---



## Infortuni sul lavoro e responsabilità dell'ente: il ruolo della colpa di organizzazione e del vantaggio (Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 28/01/2026) 04/03/2026, n. 8397)

La sentenza della Corte di Cassazione penale, Sezione IV, n. 8397 del 4 marzo 2026 affronta nuovamente il tema della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 in relazione agli infortuni sul lavoro, ribadendo principi di rilievo in ordine alla colpa di organizzazione e al requisito dell'interesse/vantaggio. La pronuncia trae origine da un grave infortunio occorso a un tirocinante addetto a un macchinario per la produzione di vassoi in plastica, che riportava l'amputazione parziale di due dita durante un'operazione di sblocco della macchina. L'evento si inseriva in un contesto caratterizzato da significative carenze prevenzionistiche: il lavoratore non aveva ricevuto adeguata formazione sull'uso del macchinario, i ripari perimetrali della linea di produzione, prescritti dall'art. 71, comma 1, d.lgs. n. 81/2008 e necessari a prevenire l'accesso degli arti superiori alle parti taglienti in movimento (coltello e controcoltello) durante le fasi di funzionamento e di sblocco della macchina, risultavano aperti, e i microinterruttori di sicurezza erano stati resi inefficaci, al fine di consentire il funzionamento del macchinario anche con i ripari aperti e, quindi, in condizioni di rischio.

Accertata la responsabilità della persona fisica per il delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica, i giudici di merito avevano riconosciuto anche l'illecito amministrativo in capo alla società ai sensi dell'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001, valorizzando la mancata adozione, prima del fatto, di modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della stessa specie e il conseguente *deficit* di direzione e vigilanza. La Corte di Cassazione ha confermato tale ricostruzione, richiamando il concetto di "colpa di organizzazione" quale elemento costitutivo autonomo della responsabilità dell'ente, distinto dalla colpa della persona fisica autrice del reato presupposto.

Particolarmente rilevanti sono le considerazioni svolte in ordine ai criteri dell'interesse e del vantaggio di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2001 nei reati colposi di evento. La Corte ha ribadito che, in riferimento alle violazioni della normativa antinfortunistica, tali requisiti devono essere riferiti alla condotta e non all'evento lesivo, potendo il vantaggio consistere anche in un risparmio di costi o di tempo produttivo. Nel caso concreto, esso è stato individuato nel risparmio di costi e di tempo derivante dalla disattivazione dei sistemi di sicurezza, per permettere la continuità produttiva con massimizzazione del profitto, dalla mancata formazione del lavoratore, dall'omessa valutazione del rischio specifico e dall'utilizzo di un macchinario obsoleto e privo di marcatura CE (in quanto anteriore all'entrata in vigore della norma che la rendeva necessaria).

La Corte, inoltre, ha specificato che nel caso in esame non risultava necessaria una puntuale quantificazione economica del vantaggio, in quanto le dimensioni ridotte dell'azienda rendevano significativo anche un risparmio di poche migliaia di euro.

Nel complesso, la sentenza si inserisce nell'orientamento che attribuisce un ruolo centrale agli assetti organizzativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, confermando che anche risparmi di costo contenuti possono assumere rilevanza ai fini della responsabilità dell'ente e che i modelli 231 rappresentano uno strumento essenziale in chiave preventiva.

**Fonte: : Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 28/01/2026) 04/03/2026, n. 8397**

---



## Utilità di modico valore e corruzione: la Cassazione chiarisce che la modestia della dazione non esclude il reato (Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza n. 8675 del 5 marzo 2026)

La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 8675 del 5 marzo 2026, ha affrontato il tema della rilevanza della modesta entità dell'utilità nei reati di corruzione, chiarendo che tale elemento non è di per sé idoneo a escludere la configurabilità del reato.

Il caso trae origine dalla richiesta di rinvio a giudizio di un imprenditore accusato di aver remunerato due ispettori del lavoro, intervenuti presso la sua azienda per eseguire un controllo, mediante la consegna di una cassa di pesce ciascuno, a fronte dell'archiviazione della pratica inerente al controllo ispettivo svolto - relativo alla verifica del rispetto della normativa antinfortunistica - nonostante fossero state rilevate tre violazioni.

In primo grado, l'imputato è stato dichiarato responsabile e condannato, mentre la Corte di Appello di Catanzaro ha successivamente pronunciato sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, ritenendo che le utilità avessero natura di donativi di modesta entità, in quanto ciascuna cassetta aveva un valore di circa 65 euro.

Avverso tale decisione, il Procuratore Generale ha proposto ricorso, sostenendo che i giudici di appello avevano escluso la rilevanza penale del fatto basandosi unicamente sul valore economico dell'utilità corrisposta.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la Corte territoriale aveva applicato erroneamente principi elaborati con riferimento all'istigazione alla corruzione a una fattispecie diversa, ossia quella della corruzione - consumata - propria susseguente (che ricorre quando il pubblico ufficiale riceve dal privato un'utilità dopo aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, quale compenso per tale condotta, ai sensi degli artt. 319 e 321 cod. pen.).

Secondo la Suprema Corte, ai fini della configurabilità del reato, rileva la dimostrazione della correlazione tra il compenso ricevuto dal pubblico agente e la contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio, indicativi dell'esistenza del patto illecito. In questa prospettiva, la proporzione tra utilità e prestazione non rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, ma soltanto un indice probatorio utile a verificare la sussistenza dell'accordo corruttivo.

La Corte ha inoltre precisato che, in tema di rapporti con la Pubblica Amministrazione, i cosiddetti regali d'uso - ammessi entro limiti di modico valore e solo se estranei all'esercizio delle funzioni del pubblico dipendente ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 - non possono essere invocati quando la dazione sia collegata alla definizione di una pratica amministrativa. In tali casi, infatti, il pagamento si configura come corrispettivo dell'attività del pubblico ufficiale o del compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio e, pertanto, non è consentito, anche se di modico valore.

In conclusione, la Cassazione ha affermato che, qualora sia provata la conclusione di un patto corruttivo, la rilevanza penale della condotta non può essere esclusa in ragione della modestia dell'utilità percepita, disponendo pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.

**Fonte: Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza n. 8675 del 5 marzo 2026**

---

## CONTATTI

BDO Advisory Services S.r.l.

Viale Abruzzi, 94

20131 Milano

Tel. 02 58 20 10

[ras@bdo.it](mailto:ras@bdo.it)

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

## Audit | Advisory | Digital | Tax | Law

Il Flash Info Paper viene pubblicato con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito Risk & Compliance. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il 6 maggio 2026.

BDO Advisory Services S.r.l., società a responsabilità limitata, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

BDO Advisory Services S.r.l. si riserva ogni diritto di utilizzo e riproduzione di tutti i contenuti qui riportati. Precisando che è fatto anche divieto di utilizzo degli stessi per addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

© 2026 BDO Advisory Services S.r.l. - Flash Info Paper - Tutti i diritti riservati.

[www.bdo.it](http://www.bdo.it)



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?  
Iscriviti alle nostre mailing list.

